

Comune di Città di Castello
Prov. Perugia
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Parere sulla deliberazione del Consiglio Comunale convocato per il giorno 30 marzo 2015 e avente ad oggetto: “PARTECIPAZIONE DEL COMUNE NELLA SOCIETÀ SOGEPU S.P.A. MODIFICA STATUTO”.

Il Collegio dei Revisori del Comune di Città di Castello, acquisita la documentazione rilevante così come trasmessa in data 24 marzo 2015, successivamente riunitosi in forma telematica in data 24 e 25 marzo 2015 con la presenza dei dott. Simone Francesco Cociani e Maria Antonella Proietti, assente giustificato il dott. Giuseppe Campana;

Premesso:

- che SOGEPU s.p.a. è una società il cui capitale appartiene integralmente ad alcuni enti locali di Umbria e Toscana, ivi compreso il Comune di Città di Castello;
- che alla predetta società fa capo il servizio di gestione integrata dei rifiuti prodotti nei territori degli enti locali soci;
- che i soci hanno finora conformato SOGEPU s.p.a. quale società *in house providing*, ai sensi dell'ordinamento interno e comunitario;
- che, in termini generali, rispetto alle società partecipate dagli enti locali, il quadro normativo e regolatorio sembra sempre più indurre verso un'apertura al mercato tanto che, in questo senso, con deliberazioni dell'Assemblea n. 7 e n. 8 del 24 settembre 2014, l'Ambito Territoriale Integrato (ATI) n. 1 della Regione Umbria, competente anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 3-bis, comma 1-bis del d.l. 13 agosto 2011, n. 138 conv. in legge 14 settembre 2011, n. 148, ha individuato nella procedura ad evidenza pubblica la modalità per la selezione dell'affidatario a regime del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti, tra l'altro ritenendo l'eventuale affidamento diretto del servizio ad una società *in house*, da costituirsi *ex novo* fra i Comuni dell'Ambito, o ad una società a capitale misto pubblico-privato, non compatibile con l'attuale situazione finanziaria degli Enti Locali;
- che, come ora accennato, le scelte assunte dall'ATI 1 della Regione Umbria circa l'affidamento a regime del servizio di gestione integrata dei rifiuti risultano, dunque, incompatibili con la permanenza e/o l'individuazione di SOGEPU s.p.a., nella sua attuale conformazione di società *in house*, quale affidatario del servizio pubblico;
- che SOGEPU s.p.a., nella sua pluriennale attività, ha peraltro mostrato una certa attitudine a confrontarsi con le logiche economiche che governano il mercato, dimostrando altresì di avere le potenzialità per affrancarsi dalla sua qualificazione di società *in house* al fine di assumere l'ordinario carattere di una società di capitali che opera in un contesto concorrenziale, pur continuando ad essere partecipata da enti locali, quanto meno fino a quando questi riterranno di mantenere le loro partecipazioni nel capitale delle medesima;
- che i soci hanno quindi previsto di assecondare l'accennata metamorfosi di SOGEPU s.p.a., anche al fine di consentire a questa di partecipare a gare come quelle di cui al procedimento avviato dall'ATI n. 1 della Regione Umbria e sopra accennato;
- che in tale ottica è necessario procedere ad alcune modifiche dello statuto sociale di SOGEPU s.p.a., il tutto così come risulta dal testo allegato alla proposta di delibera su cui è richiesto il parere di questo Collegio;

- che le previste modifiche statutarie appaiono coerenti con l'art. 4, comma 13 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 conv. in legge 7 agosto 2012, n. 135 che prevede, salve solo le deroghe espresse, la sottoposizione alla disciplina del codice civile in materia di società di capitali, anche per quanto riguarda le società ad integrale partecipazione pubblica;

- che le modifiche statutarie previste non impediscono a SOGEPU s.p.a. di proseguire nello svolgimento delle attività attualmente esercitate fino al termine naturale di ciascun affidamento;

Visti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, entrambi rilasciati in senso favorevole;

Visti gli artt. 175 e 239, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, approvativo del Testo Unico delle Legge sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

Visti gli atti d'ufficio;

Accertato che l'eventuale approvazione della proposta in epigrafe indicata non appare impingere sugli equilibri di bilancio del Comune, in esercizio provvisorio, né per la parte corrente, né per la parte in conto capitale;

Accertato altresì che l'eventuale approvazione della proposta in epigrafe indicata – per quanto occorrer possa – mostra soddisfare i requisiti di congruità, coerenza ed attendibilità contabile;

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE sulla proposta in epigrafe, a sua volta incentrata sull'approvazione di modifiche allo statuto di a SOGEPU s.p.a., tali da consentire il superamento del modello *in house providing*, configurando così SOGEPU s.p.a. quale società soggetta alla disciplina del codice civile in materia di società di capitali, ai sensi dell'art. 4, comma 13 del d.l. n. 95/2012.

Perugia, 25 marzo 2015

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Simone Francesco Cociani

Dott.ssa Maria Antonella Proietti
